

## **TI\_GERICHTE 30.2003.267 vom 27. Januar 2004**

TI Tribunale d'appello, 2004-01-27, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_30.2003.267](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2003.267)

FR: TI\_GERICHTE 30.2003.267 du 27 janvier 2004

IT: TI\_GERICHTE 30.2003.267 del 27 gennaio 2004

### **Volltext**

Incarto n.30.2003.267/pg

22633/005

Bellinzona

27 gennaio 2004

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con per statuire sul ricorso 31 luglio 2003 presentato da

\_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_

(rappr. da: \_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_ )

contro

la decisione 25 luglio 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, \_\_\_\_\_ ,

viste \_\_\_\_\_ le osservazioni presentate dalla Sezione della circolazione,

\_\_\_\_\_ ,

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto \_\_\_\_\_ in fatto

A. La Sezione della circolazione con decisione 25 luglio 2003 ha inflitto a \_\_\_\_\_ una multa di fr. 1000.-, oltre la tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 40.-, per aver circolato con il veicolo articolato \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ avente il cronotachigrafo manomesso e conseguentemente non conforme alle prescrizioni.

Fatti accertati il 18 giugno 2003 in territorio di \_\_\_\_\_ .

La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 29, 93 cifra 2 LC Str e 100, 101, 102, 219 cpv.1 e 2 OETV.

L'importo è già stato versato all'Ufficio cantonale di esazione a titolo cauzionale.

B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale \_\_\_\_\_ si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

Eccepisce che nell'evenienza concreta non si sia trattato di una manomissione, ma di un semplice malfunzionamento dell'apparecchio.

C.La sezione della circolazione si astiene dal formulare osservazioni.

considerato in diritto

1.La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPCContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPCContr.

2.Si rileva preliminarmente che dagli atti non emerge alcuna indicazione circa una manomissione avvenuta ad opera del conducente dell'autoarticolato; tale considerazione è peraltro suffragata da ulteriori indizi, quali il rapporto di verifica effettuato - il giorno successivo al controllo - dall'officina specializzata \_\_\_\_\_ & \_\_\_\_\_. di \_\_\_\_\_, secondo la quale i sigilli \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ erano in regola con la conseguenza che non c'è stata manomissione alcuna, e la relativa fattura della riparazione.

3.Inoltre sievince dalla documentazione prodotta che il cronotachigrafo era stato revisionato in data 8 maggio 2003 e cioè il mese precedente i fatti qui in oggetto; di conseguenza non può essere rimproverato al ricorrente di non aver sottoposto l' apparecchiatura alla periodica revisione prevista dalla legge e in particolare dall'ordinanza concernente le esigenze tecniche per veicoli stradali.

4.Nell'evenienza concretaabbondanzialmente si rileva chell'insorgente, dopo la scoperta del malfunzionamento da parte della polizia, ha provveduto a corrispondere la TTPCP tenendo conto dei chilometri effettivi percorsi in territorio elvetico.

5.Alla luce di tutte le considerazioni espresse il ricorso deve essere accolto, mentre va rifiuto l'importo versato a titolo cauzionale dal ricorrente.

per questi motivi visti gli art. 29, 93 cifra 2 LCStr e 100, 101, 102, 219 cpv.1 e 2 OETV, 1 segg. LPCContr;

dichiara e

pronuncia: 1.Il ricorso 31 luglio 2003 di \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, è accolto.

Di conseguenza:

1.1 È annullata la decisione n° \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, \_\_\_\_\_.

1.2 La cauzione di fr. 1'140.- è restituita.

2.Non si prelevano né tasse, né spese.

3.Intimazione a:

Sezione della circolazione, \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), per sé e per \_\_\_\_\_

Il presidente:

Il cancelliere: